

# COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

## REGOLAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA D.P.G.P 26/11/98 n° 38

(Approvato con deliberazione di CS. nr. 35...)  
dd. 22/10/09

F.10\*

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della D.P.G.P. 26/11/1998. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

### Art.2 Classificazione acustica e limiti di rumore

Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L.447/1995, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

In particolare:

#### Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> ) Leq [dB(A)]	Notturmo (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> ) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Dove per valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in prossimità della sorgente stessa.

#### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> ) Leq [dB(A)]	Notturmo (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> ) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per valore limite assoluto di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

Per quanto riguarda l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, il DPR 142/2004 detta le fasce di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite sulla base della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

- per le scuole vale il solo limite diurno

**TABELLA 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI**  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

### Art. 3 Documentazione di impatto acustico

I seguenti soggetti sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico:

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate nell'art.8 della L.447/1995, di seguito riportate:
  - o opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Dlgs 285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;- impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- i richiedenti il rilascio:
- di Permesso di costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ad a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso, non necessitano di documentazione di impatto acustico, che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività ricomprese nel presente articolo o per altre attività soggette a documentazione di impatto acustico.

La documentazione di impatto acustico contiene una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili alla realizzazione del progetto.

La relazione dovrà contenere:

- descrizione della tipologia dell'attività e del ciclo lavorativo;
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito (anche delle zone acustiche del territorio interessato), corredata da cartografia e planimetria comprendente
- l'insediamento e le aree circostanti lo stesso ed indicante i punti ricettori, le sorgenti sonore e qualsiasi altra informazione utile;
- descrizione dettagliata delle sorgenti di rumore, comprendente tipologia, modalità e tempi di funzionamento, ubicazione in planimetria e quota e livello di potenza sonora emessa;

- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti, le fasi di esercizio in cui si ha il massimo livello di rumore e/o disturbo;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento;
- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- indicazione dei livelli di rumore presunti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti, con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge;
- analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai due punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati.

L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico.

#### **Art.4 Valutazione previsionale del clima acustico**

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (L.447/1995, art.8 comma 3):

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente articolo.

La relazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

In particolare essa dovrà contenere:

- rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno e all'interno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti in relazione ai limiti previsti per legge.

#### **Art. 5 Modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico/clima acustico**

Per l'attivazione, modifica e/o potenziamento delle seguenti attività:

- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi

la documentazione di impatto acustico e di clima acustico dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Per i circoli privati e pubblici esercizi la documentazione dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività.

#### **TITOLO II - Attività rumorose temporanee**

##### **Art. 6 Definizioni e deroghe**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla L.447/1995 e al DPCM 215/1999.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.

##### **Art.7 Cantieri edili e stradali**

###### Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E.

Dette macchine ed impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentita NEI GIORNI FERIALE DALLE ORE SETTE ALLE ORE DICIANNOVE (indicare se giorni feriali, festivi, sabato, e specifico orario anche in base alla stagione)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito: DALLE ORE NOVE ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICIANNOVE (indicare orario)

In particolare, l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore NOVE E LE ORE DODICI E TRA LE ORE QUINDICI E LE ORE DICISOTTO (indicare orario)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o di potatura ed abbattimento di alberi o assimilabili al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni FERIALE DALLE ORE OTTO ALLE ORE DICIANNOVE (indicare se feriali/festivi e orario).

#### Limiti (sono deroghe rispetto a quanto previsto dalla classificazione acustica)

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I  $\leq 65$  dB(A)
- in zona II, III, IV  $\leq 70$  dB(A)
- in zona V e VI  $\leq 75$  dB(A)

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.

#### Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri di durata inferiore ai 15 giorni lavorativi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- durata massima del cantiere inferiore o uguale a 15 giorni lavorativi;
- orari e limiti di cui ai precedenti commi.

Qualora, per eccezionali e documentabili motivi, il responsabile di cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il RESPONSABILE competente, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere dell'APPA, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni.

#### Emergenze

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **Art.8 Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione necessita dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

#### Localizzazione delle aree

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Sino a che il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei e nel rispetto dei limiti di legge.

#### Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito:

- FINO ALLE ORE VENTIQUATTRO, previa presentazione di apposita richiesta in deroga.

Le deroghe (anche oltre le ore 24.00) sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno, mentre quelle che possono produrre emissioni rumorose sono consentite FINO ALLE ORE VENTIQUATTRO.

Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno (fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

I circhi, i luna park e le attività similari possono svolgersi TUTTI I GIORNI FINO ALLE ORE VENTIDUE.

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno (non oltre le 19.00) sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200m, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### Limiti (sono deroghe rispetto a quanto previsto dalla classificazione acustica)

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I  $\leq 65$  dB(A)
- in zona II, III, IV  $\leq 70$  dB(A)
- in zona V e VI  $\leq 75$  dB(A)

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

#### Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione contenente:

- l'attestazione del rispetto dei limiti ed orari;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda in deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il Responsabile può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche.

#### **Art. 9 Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi**

Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale.

All'interno di tali strutture devono essere osservati i limiti stabiliti dal DPCM 215/1999, nei tempi e modi indicati.

Deroga ai limiti ed orari può essere richiesta fino alle ore 24.00.

Deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali e comunque non oltre le ore 2.00.

La deroga potrà essere revocata qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.

#### **Art. 10 Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli**

Per quanto possibili, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- effettuare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa;
- eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità ed al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi per la riproduzione dei suoni;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

### **TITOLO III – Altre attività rumorose**

#### **Art. 11 Macchine da giardino**

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito TUTTI I GIORNI DALLE ORE OTTO ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICHIOTTO

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

#### **Art.12 Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima di 3 minuti.

In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Art. 13 Altoparlanti**

Nei centri abitati, l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante TUTTI I GIORNI DALLE ORE NOVE ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICIASSETTE, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigent normativa.

La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

#### **Art.14 Impianti di condizionamento**

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.

I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

#### **Art.15 Lavori boschivi**

L'uso di macchinari per l'esecuzione delle attività boschive quali il taglio del legname, ecc. è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore

**OTTO ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICIANNOVE**

#### **Art.16 Utilizzo di macchine e attrezzature agricole**

L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle culture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per ogni attività devono di terreni agricoli è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore **OTTO ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICIANNOVE**

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **.Art.17 Spettacoli pirotecnici**

Gli spettacoli pirotecnici non possono iniziare oltre **LE ORE VENTIDUE** ad esclusione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Durante la stagione invernale, non possono iniziare oltre le **ORE VENTI**.

#### **Art.18 Macchinari o impianti rumorosi**

In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è dalle ore **OTTO ALLE ORE DODICI E DALLE ORE QUINDICI ALLE ORE DICIANNOVE**

#### **Art.19 Esclusioni**

Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ogni caso dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

### **TITOLO IV – Controlli e sanzioni**

#### **Art.17 Ordinanze**

In caso di superamento dei limiti previsti da norme e regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

#### **Art.18 Misurazioni e controlli**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al DM 16 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di controllo è demandata all'APPA e al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

#### **Art.19 Sanzioni amministrative**

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/1995 e dall'art.60 della LP 10/1998.

Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

### **TITOLO V – Norme transitorie e finali**

#### **Art.20 Abrogazione o modifica di norme**

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento in contrasto con il presente.

Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.